

Informativa agli Azionisti di Net Insurance S.p.A. in relazione alla presentazione delle liste per il rinnovo delle cariche sociali e alle modalità di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

in riferimento all'Assemblea Ordinaria di Net Insurance S.p.A. convocata in prima convocazione, per il 21 gennaio 2019 alle ore 9.30 in Roma, via G. A. Guattani, n. 4 e, se necessario, in seconda convocazione, per il giorno successivo, stessi luogo e ora, siete invitati a deliberare in merito al rinnovo delle cariche sociali rispetto al quale si procederà, come previsto statutariamente, attraverso il voto di lista.

Pertanto, per gli aventi diritto che intendessero presentare liste concorrenti alla nomina di Amministratori e Sindaci e, in ogni caso, per gli aventi diritto che parteciperanno all'Assemblea del 21 gennaio 2019 (o, ove occorrendo, il giorno successivo), si precisa quanto segue.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 (cinque) membri e non più di 15 (quindici) Amministratori, nominati dall'Assemblea Ordinaria.

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile.

Almeno 1 (un) membro del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF se il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri inferiore o pari a sette.

Almeno 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF se il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra otto e quindici.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Sempre ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate (i) dal Consiglio di Amministrazione uscente e (ii) dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori, oltre al Consiglio uscente, anche gli azionisti di azioni ordinarie o speciali che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari al 5 % (cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero a quella diversa determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risulteranno registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa

certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, anche a mezzo di posta elettronica certificata (pec) o altri mezzi di trasmissione equivalenti, almeno 8 (otto) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, saranno messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea mediante pubblicazione sul sito internet della Società al seguente link <http://www.netinsurance.it/documenti-societari.asp>.

Le liste elencano i candidati ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 5 (cinque) e fino a 7 (sette) dovranno contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore che possieda i requisiti d'indipendenza, mentre quelle contenenti un numero di candidati superiore a 7 (sette) dovranno contenere ed espressamente indicare almeno 2 (due) Amministratori che possiedano tali requisiti e non potranno essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari ad 1 (uno) e comunque tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti e applicabili alla Società, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

A ciascuna lista dovranno essere allegati:

- (i) curriculum vitae dei candidati;
- (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza e competenza;
- (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, con l'attestazione dell'intermediario che comprovi la titolarità della partecipazione;
- (iv) l'indicazione della principale competenza professionale di ciascun candidato;
- (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

In relazione a quanto sopra, la Società ha messo a disposizione degli Azionisti che volessero usufruirne la relativa modulistica sul proprio sito internet al seguente link <http://www.netinsurance.it/documenti-societari.asp>.

Le liste presentate dal Consiglio di Amministrazione e/o dai soci con la finalità di eleggere la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovranno essere accompagnate da una proposta di delibera inerente la determinazione del numero complessivo dei membri da eleggere, della loro durata in carica e remunerazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 2389 cod. civ.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non potranno presentare

o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né potranno votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

PROCEDURA DI VOTAZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “Lista di Maggioranza”), in base all’ordine progressivo in cui sono stati elencati, saranno tratti tutti gli amministratori da eleggere meno due; (b) i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti dalle liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (le “Liste di Minoranza”).

I voti ottenuti da ognuna delle Liste di Minoranza saranno divisi per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna Lista di Minoranza, secondo l’ordine rispettivamente previsto dalle stesse. I quozienti attribuiti ai candidati delle varie Liste di Minoranza verranno disposti in una graduatoria decrescente. Risulteranno eletti Consiglieri di Amministrazione coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fino al numero necessario a completare la composizione del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui più candidati delle Liste di Minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun consigliere o sia stato eletto il minor numero di consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, nell’ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti dalle liste e sempre a parità di quoziente, si procederà a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell’intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura definita in precedenza, si provvederà prelevando dalla Lista di Maggioranza, nell’ordine in essa presenti, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare i requisiti di indipendenza e di genere richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti.

Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione derivante dall’applicazione dei precedenti paragrafi non consenta il rispetto dell’equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadranno nel numero necessario ad assicurare l’ottemperanza al requisito, e saranno sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all’interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l’Assemblea integrerà l’organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. La sostituzione degli eletti appartenenti al genere più rappresentato che siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle norme di legge pro tempore vigenti dovrà in ogni caso avvenire con nominativi che tali requisiti analogamente posseggano.

La stessa procedura si applicherà mutatis mutandis qualora non sia stato eletto il numero di amministratori indipendenti richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti.

Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e statutarie di volta in volta vigenti e applicabili alla Società in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione per tali candidati del meccanismo del voto di lista.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e statutarie, di volta in volta vigenti e applicabili alla Società, anche in materia di competenza professionale e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza.

In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità descritte in precedenza, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero di amministratori nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari e/o statutarie, ovvero di competenza professionale e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza, applicabili alla Società.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori eletti, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari e/o statutarie e/o di competenza professionale e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza, applicabili alla Società.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Supplenti, nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure riportate di seguito, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Potranno presentare una lista per la nomina dei Sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari al 5% (cinque percento) del capitale Sociale rappresentato da Azioni Ordinarie, ovvero a quella diversa determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risulteranno registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste saranno depositate presso l'emittente; la relativa certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

Le liste dovranno essere depositate presso la Sede Sociale, anche a mezzo di posta elettronica certificata (pec) o altri mezzi di trasmissione equivalenti, almeno 8 (otto) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci. Le liste, inoltre, saranno messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello

previsto per la predetta Assemblea, mediante pubblicazione sul sito internet della Società al seguente link <http://www.netinsurance.it/documenti-societari.asp>.

Le liste dovranno recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco Supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione “sindaci effettivi”, sezione “sindaci supplenti”) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), dovranno contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima:

- (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e l'attestazione dell'intermediario che comprovi la titolarità della partecipazione;
- (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare;
- (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

In relazione a quanto sopra, la Società ha messo a disposizione degli Azionisti che volessero usufruirne la relativa modulistica sul proprio sito internet al seguente link <http://www.netinsurance.it/documenti-societari.asp>.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.

PROCEDURA DI VOTAZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“Lista di Maggioranza”) saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il

maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo Sindaco Effettivo (“Sindaco di Minoranza”), al quale spetterà di diritto la Presidenza del Collegio Sindacale, e il secondo Sindaco Supplente (“Sindaco Supplente di Minoranza”). In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di Sindaco Effettivo o Supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di Sindaco Effettivo o Supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre Sindaci Effettivi e due Supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

I Sindaci dureranno in carica tre esercizi, saranno rieleggibili e scadranno alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un Sindaco Effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del Collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità indicate, i tre Sindaci Effettivi e i due Sindaci Supplenti saranno nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero). L'assunzione della carica di Sindaco è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile.

Roma, 7 gennaio 2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE